

Prefazione

La struttura non consueta di questo manuale è pensata per accompagnare gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea del settore giuridico nei momenti iniziali del percorso all'interno del mondo del diritto, fornendo loro gli strumenti necessari per il cammino che dovranno compiere negli anni successivi.

Lo studio dei principi fondanti del diritto privato romano e del metodo elaborato dai giuristi romani della repubblica e del principato, studiati per secoli nelle scuole di diritto, ha, infatti, una funzione insostituibile, anche oggi, nella formazione del giurista, consentendo di apprendere nel modo più semplice le specificità del linguaggio e del metodo di ragionare peculiari dei giuristi. A questo è destinata la prima parte del volume.

Nella seconda sono illustrati, in modo molto sintetico, gli istituti e le regole che formano il diritto privato romano, con attenzione sia a sottolineare i più rilevanti mutamenti intervenuti nell'arco degli oltre dieci secoli in cui si è svolta l'esperienza romana, sia a segnalare quanto di quei principi e norme è ancora presente nel nostro codice civile, così come nelle legislazioni vigenti in numerosi Stati europei ed extra europei, al fine di rendere gli studenti consapevoli che il diritto, in specie quello privato, non ha preso forma *ex novo* nella mente del legislatore, ma è frutto di una lunga sedimentazione realizzatasi, almeno in Europa, negli ultimi due millenni.

Sole varianti rispetto al tradizionale ordine di successione dei diversi temi sono: l'inserimento in apertura di un breve vocabolario essenziale di alcuni termini di carattere generale (i significati proposti sono quelli propri di un linguaggio comune, anche se riferito al settore giuridico; nel procedere degli studi, le diverse specifiche discipline offriranno agli studenti definizioni più precise e tecniche) e l'ampio spazio riservato al lavoro ed all'impresa, temi cui è riservato l'intero quinto libro del nostro codice civile, ma che non sono trattati in modo autonomo nelle *Institutiones* di Gaio.

Infine, visto che in numerosi corsi di laurea non è previsto lo studio della Storia del diritto e della costituzione romana parallelamente allo studio delle Istituzioni di diritto romano, l'Appendice, che si consiglia di leggere subito all'inizio, intende offrire agli studenti una brevissima sintesi delle vicende poli-

tico-costituzionali, che è necessario conoscere per comprendere appieno non pochi istituti di diritto privato e la loro evoluzione.

La scelta di contenere l'esposizione entro precisi limiti 'quantitativi' è volta a consentire agli studenti di apprendere e comprendere i punti centrali di ogni settore del diritto privato e al docente di dedicare alcune lezioni, sempre previste in numeri contenuti, negli attuali ordinamenti didattici, ad approfondire uno o più temi specifici, mediante lettura e commento di testi documentali giunti fino a noi o discutendo singoli problemi.

Bologna, 1 settembre 2019

PARTE I

Capitolo I

Diritto romano e giuristi. Ieri e oggi

SOMMARIO: 1. Funzione dello studio del diritto romano nella formazione del giurista oggi. – 2. I giuristi romani. – a) I giuristi pontefici. – b) I primi giuristi laici. – c) I giuristi qui *'fundaverunt ius civile'*. – d) Gli ultimi giuristi repubblicani. – e) I giuristi del primo principato. – f) *Ius respondendi ex auctoritate principis*. – g) Le due scuole: Sabiniani e Proculiani. Salvio Giuliano. *Ius incertum-ius receptum*. – h) I giuristi del secondo secolo d.C. – i) I giuristi dell'età dei Severi. – 3. Il giurista oggi.

1. Funzione dello studio del diritto romano nella formazione del giurista oggi

Lo studente iscritto al primo anno di un corso di laurea (triennale o magistrale) dell'area disciplinare di 'Scienze giuridiche', può legittimamente chiedersi come mai fra gli insegnamenti che obbligatoriamente dovrà seguire, sia inserito quello di 'Istituzioni di diritto romano'.

La risposta a questa domanda è complessa, perché nel momento della predisposizione del piano degli studi, i motivi che hanno concorso a determinare la scelta sono molteplici, di diversa natura e spessore; qui di seguito se ne darà brevemente conto per poi concludere con l'esame, un poco più approfondito, di quello che per primo viene alla mente e che, nonostante l'apparente banalità, è quello determinante: tutti gli altri gli fanno corona. Oggi si studia il diritto romano come formulato nelle opere dei giuristi romani, vissuti fra il primo secolo a.C. e la metà del terzo d.C., giunte fino a noi, perché così si è sempre fatto da quasi duemila anni, in tutte le scuole di diritto che sono esistite nei territori dei Paesi europei e non solo.

Fin dall'inizio conviene ricordare che il problema non riguarda solo gli studenti italiani o europei: oggi, oltre che in Italia ed in altri Paesi europei, il diritto romano è insegnato anche in Paesi che non hanno fatto parte dell'impero di Roma, né hanno avuto rapporti diretti o indiretti con esso, come ad esempio: Australia, Brasile, Thailandia, Turchia, Stati Uniti d'America, Finlandia,

Messico, Portorico, Giappone, Sud Africa, Venezuela, Cina Popolare; è insegnato, come materia autonoma e spesso obbligatoria, in molti Paesi socialisti, ed è stato insegnato anche quando l'ordinamento di quei Paesi si poneva in posizione rigidamente antitetica ad esso e ne negava i principi fondamentali¹.

Il diritto romano ha influito sui moderni ordinamenti giuridici dell'Europa occidentale, e, di conseguenza, dei paesi che sono stati attratti nell'orbita culturale di questa (all'epoca della prima colonizzazione nel sedicesimo secolo² o in epoche più vicine a noi³), attraverso più canali, se così si può dire, ed in modo complesso; ma certamente il fattore determinante fu la 'riscoperta' del Digesto⁴ da parte di Irnerio (vissuto fra la seconda parte dell'undicesimo secolo e la prima del dodicesimo) e quindi la nascita della scuola di Bologna.

Solo in Italia, unica delle terre occidentali, la compilazione giustiniana fu diritto vigente: nel 529 d.C. durante l'effimera riconquista da parte di Giustiniano, i *Digesta*, le *Institutiones*, il *Codex repetitae praelectionis*, ed un gruppo delle *Novellae*⁵ pubblicate a quella data, furono solennemente inviati a Roma, al Papa Vigilio, affinché entrassero in vigore nei territori italiani. Dopo la conquista longobarda il diritto giustiniano restò in vigore nei territori che, non assoggettati dai Longobardi, rimasero parte dell'impero romano d'Oriente, primo fra tutti l'Esarcato con capitale Ravenna e la costa veneta ed Istriana, ma anche parte della Puglia e della Calabria, la zona intorno a Roma e le due isole: Sicilia e Sardegna.

Sopravvisse dunque in alcune zone d'Italia: fu il diritto proprio della Chiesa di Roma e della popolazione di nazionalità romana, che continuò ad applicarlo sia pure limitatamente, soprattutto dopo l'invasione longobarda, in concorrenza con le norme germaniche proprie dei conquistatori.

Intorno all'anno mille si ebbe la grande ripresa che è stata felicemente definita 'rinascimento medioevale': ripresero i commerci, si ampliarono i confini

¹ Anche in questi paesi esistono le due correnti di pensiero contrapposte: l'una considera lo studio del diritto romano esclusivamente da un punto di vista storico e quindi lo inserisce nella storia giuridica universale alla pari degli antichi diritti ellenici, del diritto babilonese, talmudico, ecc.; l'altra invece lo considera di importanza teorica e pratica anche per il giurista socialista (questo indirizzo prevale nella maggior parte dei paesi dell'Est europeo ed in Russia).

² Ad esempio la Spagna portò nelle sue colonie il proprio diritto allora vigente, in cui larga parte era occupata dal diritto romano.

³ Vedi quanto si dice al proposito a p. 8 e ss.

⁴ I *Digesta* sono una grande raccolta antologica di passi tratti dagli scritti dei giuristi romani operanti nei primi tre secoli dell'era cristiana, ordinata dall'Imperatore Giustiniano e pubblicata a Costantinopoli nel dicembre 529; vedi quanto si dice nel paragrafo ad esso dedicato a p. 174 e ss.

⁵ Sulle *Institutiones*, il *Codex* e le *Novellae*, vedi quanto si dice rispettivamente a p. 175.

della vita economico-sociale e rifiorirono gli studi teologici, filosofici e letterari. In questo quadro generale, nell'ambiente eccezionalmente stimolante che circondava la Contessa Matilde di Canossa, si colloca la nascita a Bologna di una scuola di diritto, dedicata all'insegnamento dei testi giustiniani⁶; scuola che richiamò studenti da ogni parte di Europa; in questo modo il diritto giustiniano, come studiato a Bologna, venne portato anche nei Paesi che non lo avevano conosciuto ed in cui il Codice Teodosiano era rimasto ultima espressione del diritto romano.

Le Università, che nacquero numerose in questo periodo, ne recepirono la tecnica d'insegnamento; si creò così la base per una cultura giuridica comune.

Il diritto romano apparve a questi giuristi come diritto universale che permetteva di superare i problemi nascenti dall'esistenza dei molteplici diritti particolari, ostacolo non irrilevante al libero sviluppo dei commerci.

Quindi dal diritto romano-giustiniano nacque quel complesso di principi e di norme, poi detto 'diritto comune', concepito appunto come diritto generale e sussidiario a cui si faceva riferimento in assenza di una regolamentazione espressa da parte della legge propria dello Stato⁷. Esso si diffuse in una vasta area comprendente, oltre all'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Francia, i Paesi Bassi, la Germania e la Polonia.

Così il diritto romano fu recepito anche in Paesi che erano stati romanizzati solo marginalmente o che addirittura non avevano conosciuto la dominazione romana; naturalmente esso fu applicato nei diversi paesi europei in misura variabile in funzione dello sviluppo della legislazione locale. In Francia, ove nacque presto uno Stato nazionale unitario in cui il monarca combatté le forze feudali anche imponendo una legislazione uniforme, valida in tutto il territorio, diminuirono rapidamente i settori non espressamente regolati dalla legge; mentre invece in gran parte dell'attuale Germania, che giunse molto tardi all'unità nazionale, il diritto romano fu largamente applicato fino al 1° gennaio 1900, quando entrò in vigore il codice di diritto civile.

I codici che furono redatti nell'Europa continentale, nel corso del diciannovesimo secolo, si contrapposero nettamente a questa situazione che ormai si protraeva da secoli⁸. Nonostante la profonda novità nel modo di concepire il diritto, determinata dal prevalere della corrente di pensiero illuminista, in realtà i codici civili per la più gran parte recepirono le norme ed i principi già in

⁶ Sulla scuola di Bologna, vedi anche quanto si dice poco oltre a p. 14 e ss.

⁷ Può essere interessante ricordare che il principio del ricorso al diritto romano, come legge sussidiaria, nel caso di una lacuna dell'ordinamento positivo, è ancora ribadito nel discorso introduttivo al progetto del Codice Civile della Repubblica Italiana (1802-1805) ed è oggi vigente in diversi Stati, ad es.: nella Repubblica di San Marino, in Scozia e in Sudafrica.

⁸ Sui codici moderni vedi quanto si dice alla p. 92 e ss.

uso nei rispettivi territori e poiché essi furono redatti non da parlamentari o politici, ma da commissioni di ‘esperti’ giuristi, provenienti dall’insegnamento universitario, o comunque educati nelle università; i dati tradizionali furono riordinati e ripensati alla luce della cultura accademica dell’epoca, in cui il diritto romano giocava ancora un ruolo centrale. Ciò spiega la presenza nei codici moderni di numerosi articoli che appaiono semplici traslitterazioni di passi contenuti nel Digesto, provenienti da opere giurisprudenziali classiche.

Accanto all’influenza ora descritta, che si potrebbe dire diretta, del diritto romano sui diritti propri dei vari Stati europei, non si deve dimenticare quella che esso ha comunque esercitato sulla cultura giuridica dal 1100 in poi.

In parallelo allo studio del diritto romano a fini pratici (per secoli, come si è detto, qualunque operatore del diritto, fosse esso magistrato, avvocato o notaio, aveva studiato il *Corpus Juris*⁹), si sviluppò ben presto, in connessione col movimento culturale che prende il nome di ‘umanesimo’, una scuola che sottopose i testi giuridici romani ad un esame filologico e, prescindendo dall’applicazione pratica delle norme, si occupò di ricostruire il sistema giuridico romano¹⁰. Questa fu la scuola dei Culti, sviluppatasi soprattutto in Francia, che continuò poi nella cosiddetta ‘giurisprudenza elegante’.

Tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800, proprio quando gli ideali illuministi inducevano ad abbandonare le norme tradizionali, ivi compreso il diritto romano, si ebbe una ripresa degli studi romanistici le cui conseguenze sono tuttora vive.

Carl von Savigny (1779-1861) fu una delle personalità eminenti della ‘scuola storica’ del diritto che, ispirandosi agli ideali del classicismo e del romanticismo, in aperta polemica con l’illuminismo imperante dopo la rivoluzione francese, studiò per la prima volta il diritto romano come fenomeno storico.

Da questa scuola discesero i due indirizzi seguiti soprattutto in Germania, ma che ebbero risonanza nella cultura europea del secolo diciannovesimo e della prima metà del ventesimo:

– la **scuola sistematica**, detta anche ‘Pandettistica’ elaborò il diritto romano in un sistema dogmatico completo, che applicò poi anche al diritto vigente. Tale schema ha costituito l’intelaiatura dei manuali e dei trattati di diritto civile anche in Italia fino a pochi anni fa ed è stato recepito dal nostro codice del 1942.

⁹ È il nome attribuito dai giuristi medioevali al complesso della legislazione giustiniana: vedi quanto si dice al proposito a p. 175.

¹⁰ Nacque un interesse allo studio di testi diversi da quelli giustiniane, in particolare fu studiato il *Codex Theodosianus* a cui Gotofredo (1587-1652) dedicò un monumentale commento, pubblicato postumo nel 1665, ancora oggi strumento fondamentale per gli studiosi; antichi manoscritti vennero ricercati, studiati e pubblicati (ad esempio: i *Tituli ex corpore Ulpiani*, le *Pauli Sententiae* su cui vedi quanto si dice a p. 169).

– La **scuola storica**, il cui più illustre esponente fu Teodoro Mommsen (1817-1903), applicò allo studio del diritto romano, con particolare attenzione al diritto pubblico, le tecniche proprie della ricerca storica utilizzando, oltre alle fonti giuridiche, fonti letterarie, epigrafiche, archeologiche, ecc. In connessione con questo orientamento si assiste ad un rinnovato interesse per l'archeologia, per la ricerca di antichi manoscritti ed, infine, alla nascita di una nuova scienza: la papirologia.

Nel 1816 fu scoperto nella biblioteca Capitolare di Verona, ossia nella biblioteca della sede vescovile di Verona (numerose sedi vescovili europee, in particolare italiane, hanno origini molto antiche, spesso nel quinto o sesto secolo d.C., e custodiscono nei propri archivi documenti e codici preziosi), un manoscritto su pergamena di una raccolta di lettere di San Girolamo, che rivelava tracce di una scrittura precedente, raschiata per poter riutilizzare il prezioso materiale scrittorio. Le tracce rimaste incise sulla pergamena furono rese leggibili mediante uso di reagenti chimici, che purtroppo in alcuni punti danneggiarono irrimediabilmente la scrittura; l'opera così ritrovata, pubblicata una prima volta nel 1820, poi nel 1874 in una trascrizione rimasta ad oggi insuperata, si rivelò essere le Istituzioni di Gaio, scritte verosimilmente nel 162 d.C. per gli studenti che iniziavano gli studi nelle scuole di giurisprudenza, in una copia eseguita nel corso del quinto secolo d.C.

Quando la scoperta fu comunicata al mondo degli studiosi provocò reazioni fortissime: infatti, mentre sono, tutto sommato, numerose le opere letterarie romane dell'ultimo periodo della repubblica e del primo principato giunte fino a noi attraverso una catena ininterrotta di copie (pensiamo alle opere di Cicerone, Livio, Cesare, Virgilio, Catullo, Seneca, Tacito, ecc.), nessuna opera scritta da un giurista romano era pervenuta, probabilmente perché, nonostante l'eccellenza ineguagliata dei giuristi, le loro opere, ovviamente destinate ad uso pratico, a distanza di alcuni secoli ed in ambienti in cui il diritto in esse illustrato non era utilizzabile, non rivestivano più alcun interesse e quindi non furono ricopiate ed i manoscritti antichi perirono.

Il manuale di Gaio ebbe un destino diverso: esso è l'unica opera di un giurista romano giunta quasi integra fino a noi e permette di conoscere il diritto vigente nel secondo secolo d.C. in modo diretto, tramite un testo che non presenta i problemi di autenticità propri, invece, dei testi pervenuti attraverso i *Digesta*¹¹.

L'opera è molto breve, scritta in un linguaggio semplice, segue un metodo espositivo fondato sulle definizioni e classificazioni¹², anche se non sempre

¹¹ Vedi quanto si dice al proposito a p. 175.

¹² Vedi cosa si dice a proposito di definire e classificare a p. 117 e ss. e a p. 119 e ss.

utilizzate in modo rigoroso, caratteristiche che la rendevano gradita ai giovani, cui il metodo definitorio e classificatorio facilita la memorizzazione.

Gaio non fu il solo autore di *Institutiones*, probabilmente ogni giurista-docente di un certo livello scriveva ed utilizzava un suo manuale, noi abbiamo notizia e conosciamo alcuni frammenti di *Institutiones* di Paolo, Ulpiano, Callistrato, Marciano, tutti giuristi operanti nella prima metà del terzo secolo d.C. e di Fiorentino, invece più vicino a Gaio, probabilmente solo di una generazione successiva. Almeno le *Institutiones* di Fiorentino e di Marciano, molto più ampie (rispettivamente in dodici e sedici libri), sembrano più che manuali scolastici per ‘matricole’, testi di studio adatti a divenire prontuario per funzionari dell’amministrazione pubblica¹³. Del resto nel mondo romano, come anche nelle scuole di diritto europee fino ad epoca abbastanza recente, i libri scolastici erano conservati gelosamente ed utilizzati dagli ex studenti nell’attività professionale.

Il manuale di Gaio, scritto in un latino che non poneva problemi al lettore, anche inesperto, ebbe – questo è certo – un’enorme fortuna nelle scuole ed in particolare ampia diffusione dalla seconda metà del terzo secolo d.C. La concessione della cittadinanza romana a tutti i provinciali, voluta da Antonino Caracalla nel 212 d.C., pose le premesse per una universale applicazione del diritto romano e il manuale di Gaio aveva caratteristiche che lo rendevano adatto, più degli altri, a rispondere alla nuova diffusa domanda di conoscere il diritto romano.

L’uso delle Istituzioni di Gaio è testimoniato con sicurezza fino all’età giustiniana e in Occidente anche successivamente: per questo motivo ci fu interesse a ricopiare i manoscritti di un’opera che era ancora sul mercato e ampiamente diffusa.

Come già accennato i codici europei recepirono tutti, quale più, quale meno, norme ed istituti propri del diritto romano, perciò è giustificata la conclusione che esso costituisce una delle basi degli ordinamenti giuridici dell’Europa continentale. Non pochi sono i richiami a principi romanistici nelle decisioni delle Corti Europee e dei tribunali internazionali.

L’affermazione del potere politico diretto o l’influenza economica e culturale di alcuni Stati europei su territori dell’Africa, dell’America latina e dell’Asia, che caratterizzò gli ultimi decenni del secolo diciannovesimo ed i primi del secolo ventesimo, comportò di riflesso la diffusione della concezione europea del diritto e di alcuni codici europei in queste aree territoriali. Così si è assistito ad una nuova recezione del diritto romano, che potremmo dire indiretta, in Paesi come il Sud Africa; l’Argentina; il Giappone, che si diede una

¹³ Vedi quanto si dice a questo proposito a p. 37.

legislazione modellata sul codice tedesco e quindi di impronta romanistica; la Cina imperiale e poi la repubblica Cinese post-maoista, avendo deciso di abbandonare l'ordinamento tradizionale per darsi una legislazione che le permettesse di dialogare con gli altri paesi, in molti settori, ha preferito e sta preferendo il modello europeo-romanistico a quello offerto dall'esempio degli Stati Uniti.

Diverso è il percorso compiuto in Russia, ove il diritto occidentale, modellato sul diritto romano, apparve agli Zar più illuminati, lo strumento per portare il Paese fuori dall'assetto feudale in cui ancora viveva nella seconda metà del secolo diciannovesimo¹⁴.

Perciò anche in Paesi in cui non si può assolutamente parlare di una derivazione dell'attuale ordinamento giuridico dal diritto romano, lo studio di quest'ultimo oggi è tuttavia giudicato utile o addirittura indispensabile alla formazione del giurista, che non voglia limitarsi semplicemente alla conoscenza delle norme di diritto vigenti (nozioni queste che si possono apprendere anche nelle scuole professionali), ma voglia acquisire la capacità di comprendere i fenomeni giuridici, di interpretarli, per essere in grado di apprestare le norme che via via l'evolversi della vita economico-sociale renderà necessarie: il diritto romano, o, per meglio dire, l'influenza che esso ha esercitato sulle civiltà posteriori, non è patrimonio esclusivo dell'Italia e degli altri Paesi dell'Europa continentale occidentale, ma è componente della cultura propria ad un'area molto più vasta.

Le tracce lasciate dal diritto romano nel complesso di norme, che costituiscono il cosiddetto diritto privato negli Stati europei, sono evidenti; invece il diritto pubblico (costituzionale, amministrativo, processuale) sembra nascere svincolato dalla matrice romanistica. La nozione stessa di Stato, modernamente intesa come 'Stato di diritto', è frutto dell'esperienza inglese rimeditata in

¹⁴ In un articolo dal titolo *L'influenza del diritto romano nel nuovo codice civile di Russia*, pubblicato nel 1999 sulla rivista *Ius antiquum*, edita a Mosca, E.V. Suchanov e L.L. Kofanov scrivono: "La rinascita dell'idea di diritto privato nella Russia contemporanea ha richiesto di rivolgersi alle fonti del metodo privatistico, cioè agli istituti del diritto romano privato. L'idea di diritto privato è molto importante per la Russia, perché questo è la base per l'indipendenza della società civile dal potere statale (...). Solo dopo le riforme dello zar Alessandro Secondo negli anni sessanta del diciannovesimo secolo il diritto e la proprietà privata hanno ricevuto un riconoscimento definitivo non solo per i nobili, ma per tutti i cittadini russi ... Il nuovo Codice civile, la prima parte del quale fu approvata il 21 ottobre 1994, ha consolidato le garanzie necessarie e i principi fondamentali del diritto privato (...). Certamente, non è possibile negare anche un'influenza diretta del diritto romano sullo sviluppo del diritto civile russo contemporaneo. Questa influenza si vede già nel primo articolo del nuovo Codice civile di Russia, dove è dichiarato il principio romano della divisione tra diritto pubblico e diritto privato. Poi, nell'articolo due si tratta del sistema del codice che è basato anch'esso sui principi di Gaio e di Giustiniano, cioè il Codice consiste in tre parti principali: persone-oggetti-obbligazioni". (*IUS ANTIQUUM* 1999, 1 (4) p. 17 e ss. dalla traduzione redazionale che segue il testo russo).

Francia nel corso del diciottesimo secolo ed attuata dalla rivoluzione francese: la teoria della divisione dei poteri, cardine degli Stati democratici occidentali è certamente sconosciuta ed estranea al mondo romano; ma seppure meno visti e meno studiati, gli influssi del diritto romano sono significativamente presenti anche in questo settore del diritto.

Fin dall'epoca della scuola di Bologna la compilazione giustiniana fu al centro delle questioni politiche e costituzionali. Il diritto romano fu strettamente connesso all'ideale dell'impero universale: i giuristi bolognesi furono tutti di parte imperiale e Federico Barbarossa (1122-1190) si considerò erede degli antichi imperatori; la legislazione organica che Federico II di Svevia (1194-1250) diede al Regno di Sicilia, a lungo considerata un modello da seguire per chi volesse creare uno Stato moderno, era profondamente influenzata da leggi giustiniane; nei testi romani si cercò la soluzione al conflitto fra Impero e autonomie locali; la teorizzazione del potere imperiale contenuta nel Digesto fu punto di riferimento costante nell'età di crisi del feudalesimo, da cui nacque l'Europa moderna; da quei testi presero spunto le teorie politiche formulate in quel periodo e che, poi, fecero parte integrante della cultura europea.

Nella storia della formazione degli Stati moderni c'è una sorta di soluzione di continuità rappresentata dall'applicazione concreta delle teorie illuministiche che, nell'Europa continentale, prescindevano pressoché completamente dalle esperienze costituzionali precedenti ed anzi vi si contrapposero.

Tuttavia è interessante verificare quanto degli ordinamenti delle monarchie assolute, nate dal travaglio dell'età intermedia e rinascimentale, è rimasto invariato negli attuali Stati, improntati ai principi affermati dalla rivoluzione francese e successivamente dalla rivoluzione russa, e quali influenze concrete sugli ordinamenti giuridici e sulla disciplina di singoli istituti hanno avuto le suggestioni dell'antico impero romano cui certamente furono sensibili ad esempio l'impero tedesco, il Sacro Romano Impero, e, per certi aspetti, Napoleone, per tacere di regimi a noi più vicini nel tempo.

Inoltre è opportuno tener presente che fino alla metà del secolo scorso, l'approfondito studio del diritto romano, in tutte le sue declinazioni, era parte fondante nel corso di studi per le lauree in materie giuridiche in tutti i Paesi Europei: da ciò discende che coloro, che facevano parte delle classi dirigenti, erano tutti formati in queste università, che accoglievano anche numerosi studenti e studiosi provenienti da Paesi extraeuropei.

Ciò significa che numerose riforme attuate nel diciottesimo e diciannovesimo secolo, in diverse parti del mondo sono state pensate e poi realizzate da persone che avevano questo tipo di formazione culturale.

Anche lo studio del diritto pubblico romano, sia pure limitato al periodo in

cui effettivamente è esistito uno Stato romano, può essere stimolante per lo studente moderno: infatti, esso offre la possibilità di esaminare, all'interno di una medesima civiltà, lo sviluppo degli istituti giuridici da una situazione primitiva, in cui è discutibile esista lo stesso concetto di Stato, fino al mondo dell'impero giustiniano, in cui l'apparato statale è complesso e sofisticato.

È così possibile, più facilmente che non studiando le vicende contemporanee, collegare la nascita o la modificazione di istituti giuridici a mutamenti politici e costituzionali: si pensi, ad esempio, a quanto intimamente il nuovo sistema processuale delle *cognitiones extraordinem*, affermatosi a Roma nei primi secoli dell'era cristiana e rimasto l'unico in uso durante il tardo impero, sia connesso all'assetto costituzionale del principato e poi dell'impero (la funzione del giudicante, la natura della sentenza, il sistema delle impugnazioni, persino il regime probatorio, dipendono strettamente dalla configurazione del potere imperiale) e si rifletta anche a quanto di tali norme processuali sopravvive tuttora nelle attuali regole di procedura civile e penale.

Lo studio del diritto romano dovrebbe aiutare lo studente a considerare le istituzioni giuridiche positive e le teorie, a proposito di queste formulate, come storicamente contingenti; a rilevare i nessi, più o meno evidenti, che le legano a situazioni politiche o a correnti culturali; a non assumerle, insomma, come dati indiscutibili ed immutabili.

In particolare lo studio della produzione del diritto nelle varie fasi storiche della storia costituzionale romana risulta di specifico interesse nell'attuale situazione italiana ed europea: ora che all'affermazione (dominante nel secolo appena chiuso ed in quello precedente) essere il diritto di esclusiva produzione statale, fa riscontro il nascere e moltiplicarsi di diversi livelli di normazione, sia locali (es. la normazione regionale) sia sovranazionali (es. la normazione comunitaria).

Per questi motivi pare oggi più che mai opportuno un esame critico della realtà attuale alla luce della conoscenza della storia: sembra interessante studiare l'esperienza romana per cogliere al suo nascere il principio della statualità del diritto evidenziandone possibilmente i legami con la struttura costituzionale. Si potrà così verificare che il prevalere delle fonti di produzione di tipo autoritativo ed il controllo sull'attività giurisdizionale sono strettamente connessi all'affermarsi di uno Stato centralizzato ed assoluto e che costituiscono presupposti necessari per la stessa esistenza di questo.

L'Italia è inserita in Europa e proprio la ricerca di una progressiva unione fra gli Stati europei ha reso evidente che ormai il periodo storico apertosi alla fine del 1700 sta volgendo al termine e, chiusa la parentesi illuminista, l'Europa ed i singoli Paesi che la compongono hanno ripreso la loro storia secolare.

Cede il mito del primato assoluto della legge nazionale e cresce la consapevolezza di vivere in un sistema giuridico complesso, a più livelli: municipa-

le, regionale, nazionale, europeo, mondiale. In ciascuno di essi esistono norme, sistemi di norme e fonti di produzione di diritto. Diviene così importante studiare i rapporti fra i diversi piani e le norme che li regolano.

E, come è già avvenuto per il passato, nell'Europa del medioevo e dell'età moderna, il diritto romano può fornire validi strumenti.

Tornando ora alla domanda iniziale, si diceva che lo studio del diritto romano, in particolare delle opere dei giuristi romani, continua ininterrotto da duemila anni: già negli anni centrali del secondo secolo d.C., il grande giurista Sesto Pomponio, in apertura del manuale¹⁵ scritto per i suoi studenti, probabilmente poco prima di delle Istituzioni di Gaio, sente la necessità di spiegare che non è possibile studiare il diritto prescindendo dalla sua storia; in particolare dalla storia degli Autori, il diritto non può esistere se non c'è qualcuno "esperto del diritto che di giorno in giorno possa migliorarlo"¹⁶.

Poi presenta ai suoi studenti una galleria di ritratti dei più importanti giuristi, risalendo fino all'epoca monarchica (750-510 a.C.); illuminanti sono le parole di apertura: "La scienza del diritto della città (*ius civile*) fu professata da numerosissimi e grandissimi uomini; qui è opportuno ricordare quelli che godettero del maggior credito presso il popolo romano, perché risulti chiaro chi e quali furono coloro da cui ha avuto origine ed è stato tramandato questo diritto"¹⁷.

Quindi, con brevi pennellate descrive i giuristi eminenti presentandoli ai suoi studenti, che negli anni successivi leggeranno e studieranno le opere dei più recenti; opere in cui troveranno menzionati i nomi di quelli più antichi e, spesso, ricordato e commentato il loro pensiero.

Le medesime opere, a cui si aggiunsero quelle scritte dallo stesso Pomponio, dai suoi contemporanei e dai grandi giuristi attivi negli ottant'anni seguenti, continuarono per secoli ad essere studiate nelle scuole ed usate nella pratica giudiziaria e negoziale.

Dopo la concessione generale della cittadinanza nel 212 d.C.¹⁸ e le riforme burocratico-amministrative operate dall'imperatore Diocleziano¹⁹, il diritto romano fu applicato, e quindi studiato, in tutto il vastissimo territorio dell'im-

¹⁵ Il titolo dell'opera '*Enchiridion*', traslitterazione del termine greco che significa: 'che sta in una mano' quindi 'manuale'. Di quest'opera ci è giunto, perché inserito nei *Digesta*, un ampio stralcio iniziale in cui l'Autore traccia una breve storia del diritto romano dalle origini della città all'epoca sua. L'esposizione è articolata in tre parti: storia del diritto, storia dei magistrati che applicano il diritto, storia dei giuristi, di coloro che sono esperti del diritto.

¹⁶ D. 1.2.2.13. *libro singolari enchiridii*.

¹⁷ D. 1.2.2.35. *libro singolari enchiridii*.

¹⁸ Vedi quanto si dice a p. 428.

¹⁹ Vedi quanto si dice a p. 434.

però, anche nelle zone periferiche; per sopperire alle nuove esigenze, nei decenni finali del terzo secolo ed anche successivamente, furono composte opere antologiche sistematiche di passi tratti dalle opere dei giuristi, in qualche caso integrati da testi di leggi imperiali, oppure furono pubblicati riassunti di opere più vaste. Ciò, oltre ad offrire testi di più semplice lettura, ne permise una diffusione impensabile per le opere complete, visto l'altissimo costo dei manoscritti.

Nelle scuole di diritto di Roma e di Berito (l'odierna Beirut), a cui si aggiunse quella di Costantinopoli, nei secoli quarto e quinto d.C. l'intero corso di studi aveva per oggetto le opere dei giuristi; le leggi imperiali erano studiate soltanto al termine del corso e la situazione rimase immutata anche dopo la pubblicazione, nel 438 d.C., del Codice Teodosiano²⁰ in cui erano raccolte le leggi imperiali con valore generale a partire dal regno di Costantino in poi.

Negli anni 530-533 d.C. l'imperatore Giustiniano, nell'ambito di un'ampia operazione codificatoria²¹, ordinò una raccolta antologica sistematica in cinquanta libri²² di brani tratti dalle opere giurisprudenziali allora disponibili.

Come accennato, i *Digesta* furono inviati nei territori italiani riconquistati da Giustiniano a seguito della guerra gotica, ed ivi divennero legge vigente.

Nonostante il silenzio che avvolge i secoli, dal sesto al decimo compreso, da alcuni indizi conservati nei pochissimi documenti giunti fino a noi, risulta che il diritto romano era ancora insegnato, talvolta nella rilettura che ne aveva dato nelle sue opere, diffuse ovunque in Europa, Sant'Isidoro, vescovo di Siviglia (580 circa 638 d.C.).

Recenti ritrovamenti di manoscritti frammentari consentono di formulare l'ipotesi che copie dei testi della compilazione giustiniana fossero presenti nelle zone dell'Italia meridionale e a Roma.

Il più antico documento noto, che contiene un accenno chiaro ad un passo contenuto nei *Digesta* è il 'placito' di Marturi (l'attuale Poggibonsi) redatto nel 1075: si tratta della decisione che chiude la lite a proposito della proprietà

²⁰ Vedi ciò che si dice del Codice Teodosiano a p. 172.

²¹ Vedi a p. 174.

²² Il libro, ossia il rotolo di papiro usato come materiale scritto, costituiva anche una ripartizione interna delle opere scritte. Poiché i rotoli di papiro avevano tutti la medesima dimensione ed i copisti utilizzavano una scrittura standard, un libro, oltre ad essere una delle parti in cui l'opera era articolata, come i nostri capitoli, rappresentava anche una certa quantità, sempre sostanzialmente costante di scrittura. Quindi il numero dei libri indicava in modo immediato la mole dell'opera. Ciò non fu più vero, anche se la tradizionale suddivisione in libri continuò ad essere utilizzata, quando alla fine del terzo secolo alla scrittura su rotoli di papiro si preferì la scrittura su fogli di papiro o di pergamena rilegati a formare un 'codice'; in precedenza questa tipologia era utilizzata solo raramente. I codici, del tutto simili come struttura agli attuali libri, si diffusero rapidamente e sostituirono completamente gli antichi rotoli.

di un terreno, sorta fra il Monastero di San Michele in Marturi e un certo Sigi-zio di Firenze.

Pochi anni dopo, si è detto, grazie all'insegnamento di Imerio, nacque a Bologna lo *Studium*; come è noto la data iniziale di quella che diventerà l'Università degli Studi di Bologna, è il 1088.

Nello *Studium* di Bologna, come in tutti quelli che da esso ebbero origine in diverse città italiane e nei territori Europei, si leggeva e commentavano i *Digesta* di Giustiniano, cioè gli scritti degli antichi giuristi romani, come in essi riprodotti; lo stesso si era fatto nelle scuole di diritto di Beirut e Costanti-nopoli dalla entrata in vigora dei *Digesta*²³.

La ripresa dei commerci e delle attività imprenditoriali, avvenuta subito dopo l'anno mille, richiedeva norme più elaborate e raffinate delle consuetu-dini utilizzate nei secoli precedenti, caratterizzati da un'economia depressa e quasi esclusivamente agricola, in cui gli scambi avvenivano, per lo più, entro mercati locali.

Tali norme si trovavano nel Digesto ove era condensato il pensiero dei giu-risti che, tra l'ultimo secolo della repubblica ed i primi due del principato, avevano affrontato le complesse problematiche giuridiche poste da un mercato economico amplissimo e multiforme.

Ma di più: nei testi raccolti nei *Digesta*, letti e commentati dai docenti dello *Studium* bolognese, era racchiuso l'insegnamento metodologico, affinato da un'esperienza plurisecolare, che permetteva di 'formare' nuovi giuristi.

Proprio perché si impadronirono del metodo, che già era stato dei grandi giuristi romani, i giuristi medioevali furono in grado di 'inventare' nuovi isti-tuti quali, ad esempio, la lettera di cambio, primo esempio di un titolo di credi-to, e la società per azioni; istituti che ebbero un ruolo fondamentale per lo svi-luppo dell'economia europea nei secoli successivi.

Da allora un filo ininterrotto nei secoli porta, senza soluzione di continuità, all'attuale piano di studi dei corsi di laurea del settore disciplinare di 'Scienze Giuridiche'.

Nonostante il mutamento di prospettiva causato dalle codificazioni moder-ne, lo studio del diritto romano conservò un ruolo centrale nei piani di studio delle Facoltà giuridiche europee, e non solo, elaborati nei primi decenni del secolo scorso e messi in discussione dai movimenti studenteschi del 1968.

I più prestigiosi studiosi di Diritto civile, avevano iniziato la loro carriera scientifica e, molto spesso accademica, studiando il Diritto romano; era nor-

²³ Contemporaneamente alla pubblicazione Giustiniano, infatti, aveva riformato completa-mente l'ordine degli studi nelle scuole di diritto, imponendo come testi di studio esclusivi le parti della sua compilazione: *Institutiones*, *Digesta*, *Codex*, con una netta preferenza per i *Di-gesta* che saranno oggetto di studio, nelle diverse parti, nel primo anno, dopo le Istituzioni, nel secondo, nel terzo e nel quarto.

male che un professore universitario passasse con naturalezza da insegnamenti di Diritto romano a insegnamenti di Diritto privato o di Diritto civile. I volumi del *Corpus Iuris* e spesso anche della *Glossa* medioevale, occupavano un posto di onore nelle biblioteche degli avvocati e dei magistrati: ancora fino agli anni '60 del 1900 era frequente leggere citazioni di passi tratti dai *Digesta* nelle sentenze dei Tribunali italiani, ed in particolare della Corte di Cassazione, nonché negli atti degli avvocati. Ora, come accennato, principi di diritto romano sono citati nelle sentenze delle Corti europee.

In conclusione, potremmo dire che i giuristi romani rappresentano per il 'diritto' ciò che gli antichi filosofi e matematici greci rappresentano per la filosofia e la matematica. Il pensiero di Aristotele, Socrate, Epicuro; di Euclide e Pitagora è stato oggetto di studio e di riflessione dall'antichità ad oggi; così anche gli scritti dei giuristi romani.

2. I giuristi romani

È dunque il caso di conoscere meglio questi giuristi: la loro storia, narrata nel lungo brano dell'*Enchiridion* di Pomponio già ricordato, si dipana dalla nascita della città fino ai decenni centrali dal terzo secolo; la profonda crisi²⁴, che il mondo romano attraversò fra la morte di Alessandro Severo, ultimo principe della famiglia dei Severi (a. 235 d.C.), e l'inizio del regno di Diocleziano (a. 284 d.C.), causa di radicali mutamenti della cultura e della società, provocò l'estinzione della figura del giurista ed essa non ricomparirà più in nessuna delle esperienze successive.

Nella narrazione di Pomponio si possono cogliere degli snodi che permettono di articolare la storia dei giuristi romani in almeno cinque grandi periodi:

- dalle origini fino al 254 a.C.: età in cui la conoscenza del diritto era custodita nel segreto del collegio dei pontefici; nel 254 a.C. fu eletto pontefice massimo, il plebeo Tiberio Coruncanio, che fece definitivamente cadere il segreto, ammettendo uditori estranei al collegio ad assistere alle udienze in cui il pontefice a ciò designato, o l'intero Collegio, rispondeva ai quesiti posti;

- dal 254 a.C. al 140-130 a.C.: età in cui alcuni fra i più autorevoli uomini politici romani, appresa la conoscenza del diritto, esercitarono, da privati, cioè non in quanto pontefici, l'attività di consulenza;

- dai tre giuristi (Publio Mucio Scevola, console nel 133 a.C.; Manio Manilio, console nel 149 a.C., e Bruto) di cui Pomponio dice che "*fundaverunt ius*

²⁴ Questo è detto il periodo della 'grande anarchia', che si conclude con il passaggio all'impero assoluto, vedi a p. 433 e s.

civile” (fondarono, o meglio rifondarono, il diritto della città) al giurista Servio Sulpicio Rufo, console nel 51 a.C.: età in cui, sotto l’influenza della cultura greca, in particolare delle regole di logica elaborate dai filosofi, i giuristi diedero alla conoscenza del diritto lo statuto di ‘scienza’;

– da Servio Sulpicio Rufo alla fine del principato di Traiano (117 d.C.): età in cui l’attività di giurista divenne in qualche modo autonoma rispetto alla carriera politica ed in cui, accanto ai giuristi, e per certi versi potremmo dire ‘sopra’ ad essi, comparve il principe;

– ed, infine, dal principato di Adriano (117-135 d.C.) al regno di Diocleziano, iniziato nel 284 d.C.: età in cui i giuristi collaborarono istituzionalmente con il principe ed entrarono nella burocrazia imperiale.

a) *I giuristi pontefici*

Possiamo dunque dire che tutto ebbe inizio nel collegio dei Pontefici; il più importante dei collegi sacerdotali²⁵ della città: ad esso era affidato il compito di far sì che il popolo romano, ed i singoli cittadini, fossero in armonia con la natura ed in pace con gli dèi.

Tale modo di sentire era comune ad altre popolazioni del bacino del mediterraneo, peculiare della cultura romana è, peraltro, l’idea che la volontà degli dèi non sia predeterminata o rivelata una volta per tutte: essa deve essere indagata **di volta in volta**, tenendo conto delle particolarità di ogni singolo caso.

Per tutto il periodo arcaico sembra si debba concludere che il complesso di norme, che andava formandosi, non fosse percepito come espressione della volontà del *rex*, ovvero dei pontefici, ma piuttosto fosse ritenuto disvelamento di un ordine esistente in natura: solo nel momento della redazione della legge delle XII Tavole (451-450 a.C.) si compie il lungo processo che porta ad acquisire la consapevolezza che il diritto è formato anche da regole date dagli uomini a sé stessi, ma il rapporto fra religione, o ordine naturale e diritto, resta profondo nella cultura giuridica romana.

Quindi, i pontefici studiavano, e conoscevano le regole naturali che determinano il movimento degli astri, l’alternarsi delle stagioni; le regole che devono essere seguite per costruire correttamente un ponte o un edificio, ecc.; ed anche le regole di comportamento che gli uomini devono seguire per non porsi in contrasto con la volontà degli dèi, suscitando una loro reazione negativa nei confronti dell’intera città.

Di tutte queste conoscenze erano depositari esclusivi e le mantenevano segrete, e quindi, in assenza di un corpo di leggi scritte, erano loro che, caso per

²⁵ Vedi quanto si dice dei collegi sacerdotali a p. 411 e s.

caso, interrogati dall'interessato (privato cittadino o magistrato), e alla presenza solo di questo, dettavano il comportamento da seguire; predisponavano le formule da recitare in giudizio o per compiere atti negoziali solenni. A loro si deve la formalizzazione di regole di comportamento ed anche la costruzione dei più antichi istituti, quali la *mancipatio* e la *sponsio*²⁶, e l'introduzione di un giudizio per comporre le controversie sorte fra privati, all'interno della comunità cittadina.

Sul collegio dei Pontefici, sulla loro attività e sul metodo da loro seguito si tornerà più avanti nel testo²⁷; qui è sufficiente precisare che, sempre secondo la narrazione di Pomponio, in questo periodo di furono anche testi normativi, scritti, di tipo autoritativo:

– una asserita raccolta di 'leggi regie' redatta negli ultimi anni della monarchia, regnante Tarquinio il Superbo, da un certo Sesto Papirio, proveniente dall'oriente greco²⁸;

– La legge delle XII Tavole, nel 450 a.C.²⁹, anche questa in qualche modo tributaria della cultura greca, perché Pomponio accoglie la tradizione secondo cui, prima di accingersi all'opera legislativa, il senato romano inviò un'autorevole ambasceria in Grecia per studiare le leggi scritte da quei legislatori³⁰.

– A questi testi normativi si deve aggiungere la pubblicazione, quasi contemporanea alla legge delle XII Tavole, dei formulari processuali e negoziali custoditi dai pontefici.

Tuttavia, come si vedrà meglio in seguito³¹, la struttura del testo della legge delle XII Tavole è tale da non modificare radicalmente la situazione, perché mancano completamente norme definitorie e quindi il significato delle norme in essa contenute risulta conoscibile in modo pieno solo a chi abbia un'approfondita conoscenza del diritto consuetudinario³² in cui tali norme sono inserite.

Ai profani possono risultare comprensibili solo gli espressi divieti o i precetti puntuali: per fare un esempio di facile comprensione, norme simili a

²⁶ Vedi quanto si dice al proposito, rispettivamente alle pp. 74 e ss. e a p. 300 e ss.

²⁷ Vedi quanto si dice a p. 86.

²⁸ Peraltro quella di Pomponio è l'unica testimonianza a noi pervenuta a questo proposito ed è opportuno ricordare che tra Sesto Papirio e Pomponio c'è una distanza di oltre 600 anni.

²⁹ Secondo la tradizione la legge sarebbe stata voluta dalla plebe proprio per porre fine alla posizione privilegiata derivata ai patrizi dal fatto che il diritto era conosciuto solo dai pontefici, all'epoca ancora tutti e solo patrizi.

³⁰ Vedi quanto si dice a proposito della legge delle XII Tavole a p. 16.

³¹ Vedi quanto si dice a p. 89.

³² Per il significato di questa espressione, vedi a p. 165.

quelle che vietano al padre di famiglia (*pater familias*³³) di esporre (quindi di abbandonare) un neonato, a meno che questi non sia stato riconosciuto deforme da almeno cinque vicini, ma il testo della legge non chiarisce chi sia il *pater familias*, né che cosa si intenda precisamente per ‘deforme’.

Discorso analogo può essere fatto per la pubblicazione dei formulari.

Per quanto riguarda invece il profondo legame fra diritto e religione, è opportuno sottolineare che l’ingresso nel collegio dei Pontefici divenne sempre più frequentemente una tappa nella carriera degli uomini politici romani e questo certo contribuì ad accentuare il peculiare carattere ‘politico’ e quindi in certo modo ‘laico’ proprio di questo collegio; carattere che lo differenziò da altri collegi sacerdotali.

b) *I primi giuristi laici*

Pomponio attribuisce importanza determinante alla decisione di Tiberio Coruncanio di aprire ad uditori esterni le udienze del collegio e ravvisa in questo l’inizio di una sorta di insegnamento pubblico, però per lungo tempo, la conoscenza del diritto non si trasmise attraverso l’insegnamento in ‘scuole’, ma solo attraverso l’intensa frequentazione del giurista affermato da parte di discepoli, che assistevano alla sua attività di consulenza e poi ne discutevano con lui.

In realtà almeno fino alla generazione di Servio Sulpicio Rufo, sopra ricordato, i giuristi eminenti, quelli nominati da Pomponio, sono tutti autorevoli uomini politici che hanno percorso l’intera carriera politica, ricoprendo anche rilevanti incarichi militari e, spesso, sono stati membri del collegio dei pontefici e non di rado hanno anche ricoperto il ruolo di pontefice massimo³⁴.

L’innovazione introdotta da Tiberio Coruncanio, dunque, ebbe come conseguenza **non** un mutamento della classe sociale a cui appartenevano i giuristi e **neppure** un allentamento dello strettissimo legame che intercorreva fra l’attività del giurista ed il governo della città, ma semplicemente, dato comunque di grandissimo rilievo, influi sulla **natura** della risposta (*responsum*) data dal giurista a colui che lo interrogava: essa non era più **istituzionalmente autoritativa**, nel senso che la sua autorità non era fondata sulla qualifica istituzionale (essere pontefice) di chi l’aveva data, ma sulla **autorevolezza guadagnata** presso il popolo nello svolgimento delle cariche pubbliche ricoperte e per la personale ‘**sapienza**’ da tutti riconosciuta.

Ciò è testimoniato non solo dalla puntuale menzione delle magistrature ricoperte, ma anche dal ricordo, da parte di Pomponio, degli appellativi: esperto

³³ Sul *pater familias* vedi a p. 196 e ss.

³⁴ Ad esempio Publio Sempronio, detto *sofos*, nel 300 a.C.; Tiberio Coruncanio nel 254 a.C. e Quinto Mucio Scevola nell’89 a.C.

(*peritus*), saggio (*sofos*, traslitterazione dal greco), sapiente (*sapiens*), ecc., attribuiti dal popolo ai maggiori giuristi di questa epoca.

I giuristi, nel terzo e secondo secolo a.C., sono uomini di vasta e complessa esperienza: da giovani hanno ricoperto posti di comando di vario livello nell'esercito, poi hanno percorso la carriera politica fino al grado più alto, siedono in senato per molti anni, hanno una cultura ampia e diversificata, proprio come i pontefici.

Di Appio Claudio, uomo politico e giurista operante nei primi decenni del terzo secolo a.C. Pomponio dice:

... fece lastricare la via Appia, fece costruire l'acquedotto Claudio, diede parere sfavorevole sull'ingresso di Pirro in Roma (280-275 a.C.); ... inventò la lettera R: sembra che in seguito a ciò si passasse a scrivere Valesii anziché Valesii, Furius anziché Fusii"³⁵.

Di Gaio Scipione Nasica, di cui poche notizie si hanno, coevo di Appio Claudio, dice

*gli fu concessa, a spese pubbliche, una casa sulla via Sacra, affinché lo si potesse consultare più facilmente*³⁶.

Pochissime sono le opere scritte da questi giuristi ricordate da Pomponio, forse perché se ne era perso il ricordo o più probabilmente perché l'attività del giurista era soprattutto pratica: egli, come già i pontefici, poteva avere interesse a custodire nel suo archivio copia dei più interessanti responsi dati, con eventuali annotazioni, ed i formulari negoziali e processuali utilizzati. Questi materiali erano certamente accessibili ai discepoli, ma il sapere giuridico era ancora circoscritto ad un gruppo aristocratico abbastanza ristretto così che non si vedeva un interesse alla pubblicazione³⁷.

L'ipotesi è suffragata dal fatto che l'unica opera pubblicata su cui Pomponio si sofferma: i *Tripertita* di Sesto Elio Peto detto *Catus* (l'accorto), giurista attivo fra la fine del terzo e l'inizio del secondo secolo a.C. (fu console nel 194 a.C.), contiene il testo della legge delle XII Tavole, corredato dall'interpretazione data dai giuristi e dai formulari negoziali e processuali³⁸.

³⁵ D. 1.2.2.36. *POMPONIUS libro singulari enchiridii*.

³⁶ D. 1.2.2.37. *POMPONIUS libro singulari enchiridii*.

³⁷ Si ricordi che i manoscritti erano notevolmente costosi e la pubblicazione di un'opera era opportuna solo se ne era prevedibile una congrua diffusione.

³⁸ In un altro punto dell'ampio passo di Pomponio, si attribuisce sempre a Sesto Elio Peto Cato la predisposizione di numerose nuove formule da utilizzare in giudizio e per porre in essere atti giuridici tutelando al meglio i propri interessi.